



CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 01 – 03 DICEMBRE 2025

Riunione del 19.11.2025

Avv. Claudio Cutrera Presidente

Avv. Luisella Savoldi Componente

Avv. Antonio Amato Componente

**CSA 01.25.26 – Reclamo avverso l’omologazione del risultato della gara n. 2204 del 30/10/2025
del campionato 2DF di cui al C.U. N. 4 del 5.11.2025 del Giudice Sportivo Territoriale Etruria
proposto dalla S.S. A.R.S.D. ARCI PIENZA “Chechi Giordano” ASD**

- Con comunicato ufficiale n. 4 del 5 novembre 2025, il Giudice Sportivo Territoriale Etruria disponeva, a carico della società Arci Pienza “Chechi Giordano” ASD, la sanzione della perdita della gara con il punteggio più sfavorevole nonché la penalizzazione di tre punti in classifica, per avere la medesima omesso, in violazione delle disposizioni regolamentari vigenti, di individuare e mettere a disposizione un campo di riserva idoneo alla disputa dell’incontro, resosi impossibile a causa della temporanea inagibilità dell’impianto di gioco, determinata da infiltrazioni d’acqua provenienti dalla copertura, riconducibili a eventi atmosferici avversi.
- Proponeva ritualmente reclamo la Società Sportiva Arci Pienza “Chechi Giordano” ASD chiedendo, in via principale, l’annullamento dell’omologazione del risultato di 0-3 e della decurtazione di tre punti in classifica, con conseguente ripetizione dell’incontro.
- In subordine chiedeva, tenuto conto della buona fede della società ospitante - la quale aveva concordato la ripetizione della gara in altra data insieme alla società Valdarno Projet -, e dell’erronea condotta da parte dell’ufficiale di gara, la riduzione della sanzione afflittiva, ritenuta eccessiva e sproporzionata.
- In particolare segnalava che l’Arbitro non aveva concesso alcun termine utile per il reperimento di un impianto alternativo, limitandosi a prendere atto dell’impossibilità di disputare l’incontro sul terreno di gioco e della decisione concorde dei dirigenti di entrambe le società di abbandonare la palestra.
- Non si costituiva la società Valdarno Project regolarmente convocata.
- All’udienza di discussione, tenutasi il 19.11.2025, veniva sentito il Presidente della società reclamante, Umberto Bindi, il quale insisteva per l’accoglimento del ricorso per i motivi tutti dedotti.



- La Corte Sportiva di Appello si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi della normativa federale vigente per il campionato in questione, qualora il Primo Arbitro, prima dell'inizio della gara, di propria iniziativa o a seguito di formale reclamo della squadra ospitata, accerti l'esistenza di gravi irregolarità del campo non immediatamente eliminabili, è tenuto a esigere che la società ospitante reperisca un impianto regolamentare idoneo alla disputa dell'incontro. La gara deve avere inizio entro un termine determinato dall'Arbitro come congruo rispetto alle circostanze, ma comunque non superiore a due ore rispetto all'orario di inizio previsto.

Nel caso in cui non sia disponibile un campo di riserva, l'incontro non dovrà essere disputato e, in sede di omologazione, la squadra ospitante sarà dichiarata perdente con il punteggio più sfavorevole. Tali circostanze devono essere adeguatamente riportate nel rapporto di gara.

Dalla documentazione acquisita in atti, in particolare dal rapporto di gara e dalle dichiarazioni rese dall'Arbitro designato nello stesso, risulta che l'impianto originariamente designato per la gara è stato dichiarato inagibile circa venti minuti prima dell'orario previsto per la disputa dell'incontro.

Lo stesso Arbitro dichiara che le due società, preso atto dell'inagibilità del terreno di gioco e delle difficoltà logistiche connesse allo spostamento, concordavano di lasciare l'impianto.

Per come si evince, dunque, dal rapporto di gara, non risultano correttamente rispettate le disposizioni regolamentare di riferimento.

In particolare nel citato rapporto non è stata indicata la decorrenza del termine che sarebbe stato concesso all'affiliato ospitante per reperire un campo alternativo e regolamentare sul quale far disputare l'incontro, la scadenza dello stesso e le tempistiche e modalità di attesa.

Tali omissioni impediscono una ricostruzione completa e puntuale dei fatti avvenuti.

Alla luce di quanto sopra detto, a parere di questa Corte Sportiva, la mancata disputa dell'incontro non può essere imputata alla società ospitante.

Da ciò discende la determinazione di annullare il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Territoriale Etruria.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello, accoglie il reclamo proposto dalla società Arci Pienza "Chechi Giordano" ASD, annulla integralmente la decisione del Giudice Sportivo Territoriale Etruria contenuta nel C.U. N. 4 del 5.11.2025, con cui era stata omologata la gara n. 2204 del Campionato di Seconda Divisione Femminile – Girone B tra A.R.C.I. Pienza Volley e VALDARNO PROJECT con il risultato di 0-3 (00-25/00-25/00-25) e con cui era stata inflitta la sanzione della penalizzazione di



tre punti sempre a carico della società Arci Pienza “Chechi Giordano” ASD, disponendo per il recupero della gara stessa.

La Corte Sportiva d'Appello dispone, altresì, che le spese della trasferta della società ospitata vengano poste integralmente a carico della società reclamante ed onera i competenti Organi Federali di modificare la classifica alla luce della presente decisione e di adottare ogni e qualsiasi conseguenziale provvedimento in merito alla fissazione della data di svolgimento della gara in questione.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 03 Dicembre 2025